

Citta' metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Avigliana a mezzo di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Sant'Ambrogio di Torino e Villar Dora, e opere connesse, assentita a Sitaf SpA

Il Dirigente dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4327 del 23/10/2020:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Sitaf SpA con sede legale in Susa – F.ne San Giuliano n. 2, C.F./P.IVA 00513170019, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 4/1/2018 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Avigliana, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Fiume Dora Riparia nei Comuni di Sant'Ambrogio di Torino e Villar Dora in misura di 14.390 litri/s massimi corrispondenti ad una portata media pari a 10.950 litri/s (fino all'entrata in esercizio dell'acquedotto della Valle di Susa) ovvero pari a 10.650 litri/s a decorrere dall'entrata in esercizio dell'acquedotto della Valle di Susa, per produrre sul salto legale di 8,10 metri la potenza nominale media rispettivamente di 870 kW e 846 kW;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dagli Elaborati e Tavole agli atti elencati nell'**allegato 2** al presente provvedimento, una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli; quanto sopra ad eccezione del progetto del sistema di alimentazione del canale irriguo gestito dal Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario della Bealera di Rivoli, il quale, in luogo della realizzazione della nuova opera di captazione ivi previsto, verrà mantenuto in conformità alla attuale configurazione, costituita dalla captazione dalla sponda destra del canale derivatore idroelettrico;
- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- 5) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende o sostituisce i seguenti atti di assenso:
 - nulla osta in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e di compatibilità con le Nda del PAI; (**allegato 1**);le cui prescrizioni, ivi riportate, costituiscono vincolo di efficacia del presente provvedimento; oltre a ciò, per le motivazioni espresse in premessa, risultano altresì compresi o sostituiti dalla presente autorizzazione anche i seguenti atti di assenso:
 - permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo delle valutazioni ai fini della compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995 e s.m.i.;

- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...).

In particolare il titolare è tenuto, nel corso della realizzazione dei lavori, a seguire le prescrizioni operative del gestore del Servizio Idrico Integrato per tutto quanto riguarda le eventuali interferenze con le infrastrutture potabili;

- 6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 7) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere rilasciate a seguito di espressa richiesta debitamente motivata, da formulare tassativamente prima della scadenza, sia a questa Direzione sia al Comune competente al rilascio del titolo abilitativo edilizio; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011, ed in ogni caso la movimentazione del materiale in alveo potrà esser attuata esclusivamente tra i mesi di Luglio e Settembre.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori ed a pena di perdita di efficacia del presente provvedimento, il titolare è tenuto a:

- stipulare, previa relativa approvazione di questa Direzione, apposite garanzie finanziarie a beneficio della Città metropolitana di Torino, a copertura rispettivamente della effettuazione degli interventi di reinserimento o recupero ambientale che si rendessero necessari al termine della vita utile dell'impianto (per un importo pari a quello definito nel relativo progetto approvato al precedente punto 3), nonché della effettiva realizzazione dell'impianto (per un importo pari a 50,00 Euro/kW della potenza media nominale di concessione); in nessun caso i lavori potranno avere inizio in assenza della previa accettazione delle suddette garanzie da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere comunicate, con almeno quindici giorni di anticipo, alla Direzione scrivente, al Comune/i territorialmente interessato/i all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Sono fatti salvi tutti gli adempimenti e i compiti, in capo al titolare e alle Amministrazioni interessate, di cui agli artt. 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 in materia di progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità, denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, documenti in cantiere, collaudo statico, controlli, accertamenti delle violazioni e sospensioni dei lavori, nonché le relative competenze in merito, che permangono in capo al Comune/i territorialmente interessato/i e alla Regione Piemonte.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto,

anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; altresì sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché quelli connessi con la gestione dei materiali di scavo;

- 8) di dare atto che l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- 9) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia di cui al precedente punto 7) stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo in base all'indice ISTAT almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della vita utile dell'impianto;
- 10) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 11) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;
- 12) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"